



Deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto: Determinazione misura diritto fisso di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge n. 604 del 1962 (introdotto dall'art. 12, comma 6 D.L. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014) - Individuazione struttura competente ad applicare la sanzione di cui all'art. 6, comma 4 della legge n. 162 del 2014.-

L'anno duemilaquindici addì 25 FEB. 2015 del mese di _____ -
alle ore 12,45 - in Canicatti e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco -rag. Vincenzo CORBO e con l'intervento dei seguenti componenti:

Nome e Cognome	P	A
BENNICI Patrizia	X	
FARRUGGIO Chiara	✓	
FERRANTE BANNERA Giuseppe		X
GENTILE Davide	X	
GUARNERI Vincenzo	X	
RIZZO Gaetano	X	

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott. Domenico TUTTOLOMONDO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Funzionario Amministrativo cav. Gaetano Insalaco, formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di atto deliberativo, di cui all'oggetto:

PREMESSO che il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 avente ad oggetto "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261 - S.O. n. 84) ha - tra l'altro - dettato nuove disposizioni in materia di soluzione consensuale di separazione, di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, prevedendo, in particolare, che:

- ✓ "All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396." (art. 6, comma 4);
- ✓ "Alla tabella D), allegata alla legge 6 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: <<11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni

all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642>>." (art. 12, comma 6);

CONSIDERATO che la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 162/2014 ha previsto uno specifico regime sanzionatorio per la violazione (da parte degli avvocati) dell'obbligo di trasmissione all'ufficiale di stato civile dell'accordo di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, per cui si rende opportuno individuare la struttura comunale competente a curare il procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione prevista dalla sopra richiamata norma di legge;

RITENUTO altresì che il legislatore, con la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 162/2014, ha previsto che all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile, il Comune debba esigere un diritto fisso (da determinare in misura non superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) e che appare ragionevole e congruo determinare l'importo del suddetto diritto fisso in misura pari all'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio;

TENUTO CONTO della vigente ripartizione organizzativa e amministrativa dell'ente, con particolare riferimento all'istruttoria dei procedimenti per l'accertamento degli illeciti amministrativi e all'irrogazione delle relative sanzioni, allocata prevalentemente presso gli uffici della polizia municipale;

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 78 del 16.11.2005, come modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 46 del 05 giugno 2007, n. 23 del 26 marzo 2009 e n. 114 del 30 novembre 2011;

Dato atto che la competenza ad adottare la presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Municipale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in Sicilia cfr. art. 13, comma 3 della legge regionale n. 7/92, aggiunto dall'art. 41, comma 2 della legge regionale n. 26 del 1993 e art. 2, comma 3 della legge regionale n. 23 del 1998);

Per le finalità prima richiamate,

PROPONE

- a. **APPROVARE** le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa, che costituiscono l'articolato motivazionale del presente provvedimento;
- b. **DETERMINARE** il diritto fisso da esigere da parte del Comune di Canicattì all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di

separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune - di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 (introdotto dall'art. 12, comma 6 della legge n. 162 del 2014, di conversione del decreto legge n. 132 del 2014) - in misura pari all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

- c. **INDIVIDUARE** nel Comando della Polizia Municipale la struttura competente ad avviare, previa segnalazione dell'ufficiale di stato civile (cui compete la verifica dell'ipotesi di violazione) il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 6, comma 4 del decreto legge n. 132/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) per la violazione dell'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, del suddetto articolo 4. Il Comando di Polizia Municipale, alla ricezione della segnalazione da parte dell'ufficiale di stato civile, provvederà all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 ai fini del pagamento in misura ridotta e alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 17, comma 1 della suddetta legge nel caso in cui, nei termini prescritti, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Dell'avvenuto pagamento sarà data comunicazione all'ufficiale di stato civile segnalante;
- d. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio di Stato Civile.



Il proponente
Funzionario Amministrativo
Cav. Gaetano Insalaco

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 - esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

17 FEB. 2015

Il Dirigente Affari Generali
(dr. Angelo Licata)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente Direzione Finanze e Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, recepito con L. R. n. 30/2000, art.12 - esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

17 FEB. 2015

Il Dirigente Servizio Finanziario
(dr. ss. Carmela Meli)

La Giunta Municipale

Vista la proposta di deliberazione di cui all' oggetto;

Ritenuto di provvedere in merito, facendo propria la citata proposta, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute;


Dato atto che sulla la proposta medesima è stato espresso il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA


Approvare, in tutte le sue parti, la proposta di deliberazione sopra riportata di cui all'oggetto, che qui si intende integralmente richiamata, anche se non trascritta.

L'Assessore Anziano



Il Sindaco
V. C. C. C.

Il Segretario Generale
dr. D. Tuttolomondo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione delle legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 24-02-2015 al 13-03-2015, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

F.to UOC Segreteria

F.to Il Segretario Generale

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44
Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr D. Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario